

2531

cl

0

20 maggio 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione delle istituzioni politiche
3003 Berna

anticipata per email: spk.cip@parl.admin.ch

17.423 n lv.pa. Obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo e possibilità di controllare i loro cellulari – Indizione della procedura di consultazione

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 20 febbraio 2020 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Osservazioni di carattere generale

In generale come Esecutivo cantonale salutiamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente all'ambito dell'obbligo per i richiedenti l'asilo di collaborare con le Autorità ai fini dell'accertamento della relativa fattispecie personale. In effetti con le nuove basi legali a disposizione delle Autorità inquirenti coinvolte, che permettono l'ispezione dei supporti elettronici personali di dati dei richiedenti l'asilo (RA), si dovrebbero facilitare gli accertamenti inerenti alla determinazione della reale identità e provenienza dei singoli richiedenti l'asilo.

Ciò comporterà degli indubbi vantaggi per le Autorità cantonali della migrazione nell'ambito della fase preparatoria che precede le procedure di allontanamento delle persone oggetto di un ordine d'allontanamento dalla Svizzera alla fine della procedura d'asilo. L'accesso ai supporti mobili di dati personali (cellulari, smartphone, tablet, ecc.) dovrebbe poter fornire un maggior numero di dati e d'indizi che contribuiranno alla determinazione dell'effettiva origine dei singoli RA, facilitare e accelerare in questo modo l'esame delle domande o l'eventuale allontanamento. Permetterebbe anche alla SEM di attribuire ai Cantoni un numero minore di richiedenti l'asilo in procedura ampliata, con il rischio che poi essi ricevano una decisione negativa quando già inseriti nel processo d'integrazione cantonale.

In effetti oggi, una delle maggiori criticità in quest'ambito è quella dei ritardi nell'esecuzione degli allontanamenti a causa del mancato/ritardato accertamento dell'effettiva provenienza dell'interessato, a causa della loro mancata o scarsa collaborazione. Infatti, attualmente per il 70/80% (!) delle richieste d'asilo l'identità del singolo richiedente è sconosciuta o non può essere accertata in modo inequivocabile (cfr. pto 2.1 del Rapporto esplicativo Commissione istituzioni politiche CN del 14 febbraio 2020, pag. 5). Ciò rende difficile l'attività delle Autorità nella determinazione del Paese d'origine con cui avviare gli scambi diplomatici ai fini dell'ottenimento dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio. Oltre a dati utili per accertare l'identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio del richiedente l'asilo, l'analisi dei supporti mobili potrebbe inoltre fornire importanti informazioni utili agli organi di polizia e alle autorità di sicurezza per ottenere indicazioni volte ad individuare eventuali crimini di guerra e a lottare contro i passatori o altri reati.

L'estensione dell'obbligo di collaborare, nelle intenzioni del legislatore, non prevede però la possibilità di sequestrare i dispositivi in caso di rifiuto da parte del richiedente l'asilo. Per le persone in procedura d'asilo sarà possibile tenere conto di questo rifiuto nel momento dell'esame della credibilità: ciò potrebbe portare a un possibile stralcio della domanda d'asilo. Questa possibilità rappresenta senz'altro uno strumento efficace.

Per contro, nell'ambito delle procedure d'allontanamento, l'impossibilità di sequestrare i dispositivi avrebbe unicamente delle conseguenze relative alla disposizione di eventuali misure coercitive. Purtroppo spesso queste ultime non si rivelano uno strumento efficace, in quanto hanno una durata limitata e non hanno un effetto dissuasivo sulle persone intenzionate a non collaborare. Queste due non contemplazioni nelle nuove basi legali minano l'efficacia della misura.

La misura prospettata dal progetto di revisione della LAsi tocca però i diritti costituzionali del richiedente l'asilo e di terze persone, in particolare nel loro diritto alla sfera privata (art. 13 Cost.). Tuttavia, le norme di interesse generale volte a garantire l'identità dei richiedenti l'asilo e al fine di garantire una procedura efficace sono di prevalente interesse dell'autorità che pondera anche questi aspetti di tutela della sfera privata.

2. Osservazioni sui singoli punti

2.1 Legge federale sull'asilo (LAsi – R.S 142.31)

Ad art. 8 cpv. 1 lett. g) (Obbligo di collaborare) art. 8 (trattamento di dati personali grazie a supporti elettronici di dati) e art. 47 (Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura d'allontanamento e luogo di soggiorno sconosciuto)

In merito al contenuto della proposta modifica dei disposti in oggetto, si osserva quanto segue. Dal lato degli accertamenti durante la procedura d'asilo e nella fase che precede l'organizzazione dell'allontanamento dei RA oggetto di una decisione di diniego dell'asilo, compito demandato ai Cantoni, in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LAsi, la nuova base legale rappresenta un indubbio passo avanti nel processo di ottimizzazione dei rinvii, iniziato lo scorso 1. marzo 2019, con l'entrata in vigore della nuova LAsi.

In effetti la possibilità di aver accesso ai dati contenuti nei supporti elettronici personali in uso agli RA, permetterà di reperire utili ulteriori indizi ai fini della determinazione della reale provenienza degli stessi.

Ciò potrà comportare una riduzione del lasso di tempo che intercorre tra la crescita in giudicato della decisione negativa e la data dell'effettivo allontanamento degli interessati dal nostro Paese, con conseguenti massicci risparmi, sia a livello federale (minori costi

amministrativi, di alloggio e vitto (se il rinvio avviene prima dei 140 giorni ex art. 24 LAsi) e di rimpatrio) che in ambito cantonale (costi di aiuto d'urgenza se il rinvio avviene oltre i 140 giorni ex art. 24 LAsi, sorveglianza da parte delle Polizie cantonali, ecc.).

A nostro avviso sarebbe tuttavia opportuno prevedere dei criteri che rendano possibile l'accesso ai dati dei mezzi elettronici anche contro la volontà della persona interessata. Senza questa facoltà da parte delle Autorità la misura ci sembra perdere di efficacia, e poco utile soprattutto nei casi problematici concernenti persone poco collaborative.

3. Conclusioni


Dal lato finanziario rileviamo che i Cantoni non dovrebbero venir toccati in maniera rilevante poiché la proposta modifica legislativa non comporta aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, anzi. In effetti, da un lato la consegna dei supporti elettronici di cui all'art. 47 LAsi e il conseguente esame informatico avverranno ad opera della SEM nei Centri federali d'asilo (CFA). D'altro canto, i controlli al fine del reperimento di questi apparecchi elettronici avverranno ad opera delle Polizie cantonali nell'ambito degli usuali controlli di routine già effettuati attualmente in collaborazione con la SEM.

Riteniamo opportuno che anche nell'ambito degli allontanamenti sulla scorta della legge sugli stranieri e della loro integrazione sia introdotta la possibilità di far capo ai dispositivi elettronici per riuscire ad accertare l'effettiva identità e nazionalità di una determinata persona, laddove questa non si dimostra cooperativa.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (giordano.costa@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.